

CAMERA DI COMMERCIO DI ANCONA

Regolamento della Consulta provinciale delle professioni

Regolamento approvato dal Consiglio camerale con
deliberazione n.47 del 20.12.2012



la Camera
di Commercio
di Ancona
è registrata
EMAS

INDICE

ARTICOLO 1 (Oggetto del Regolamento)	2
ARTICOLO 2 (Finalità e compiti della Consulta)	2
ARTICOLO 3 (Composizione della Consulta)	2
ARTICOLO 4 (Il Presidente della Consulta)	3
ARTICOLO 5 (Designazione del rappresentante degli ordini professionali nel Consiglio della Camera di Commercio di Ancona)	3
ARTICOLO 6 (Convocazione delle riunioni)	3
ARTICOLO 7 (Luogo delle riunioni)	4
ARTICOLO 8 (Segreteria della Consulta).....	4
ARTICOLO 9 (Deposito degli atti – Rilascio delle copie).....	4
ARTICOLO 10 (Quorum costitutivo e deliberativo).....	4
ARTICOLO 11 (Pubblicità delle riunioni)	4
ARTICOLO 12 (Partecipazioni ai lavori della Consulta)	5
ARTICOLO 13 (Processo verbale delle riunioni)	5
ARTICOLO 14 (Votazioni)	5
ARTICOLO 15 (Entrata in vigore del regolamento)	5

ARTICOLO 1 (Oggetto del Regolamento)

1. Il presente Regolamento disciplina la composizione, l'organizzazione e il funzionamento della Consulta provinciale delle professioni (di seguito "Consulta") della Camera di Commercio di Ancona (di seguito "Camera di Commercio") di cui al comma 6 dell'art. 10 della Legge 29 dicembre 1993 n. 580 (di seguito Legge), istituita dall'art.17 dello Statuto.
2. Il Regolamento è approvato dal Consiglio e può essere modificato anche su proposta della Consulta stessa.

ARTICOLO 2 (Finalità e compiti della Consulta)

1. La Consulta, oltre a designare il rappresentante degli ordini professionali all'interno del Consiglio della Camera di Commercio ai sensi dell'art.8 del D.M. 156/2011, esercita funzioni di tipo consultivo ed esprime pareri su richiesta degli organi istituzionali della Camera di Commercio sulle materie di competenza dell'ente.
2. In particolare la Consulta:
 - a) esercita funzioni di tipo consultivo, formulando proposte e/o pareri indirizzati alla Camera di Commercio relativi alla promozione di una più stretta connessione tra impresa e mondo dei professionisti - nel campo della comunicazione, del marketing, della formazione, dell'assistenza legale, contabile, fiscale e gestionale, della consulenza strategica e finanziaria, della ricerca e sviluppo, del design - essenziale nel supportare le aziende nei percorsi di crescita, innovazione e apertura internazionale con riferimento alla mission della Camera di Commercio;
 - b) esercita funzioni di tipo consultivo in materia di semplificazione degli adempimenti amministrativi a carico delle imprese, con particolare riguardo al Registro delle Imprese.

ARTICOLO 3 (Composizione della Consulta)

1. Fanno parte della Consulta, di diritto, i Presidenti degli ordini professionali previsti dalla normativa vigente e operanti nella circoscrizione territoriale della Camera di Commercio.
2. Fanno, altresì, parte della Consulta i rappresentanti delle associazioni maggiormente rappresentative delle categorie di professioni, concernenti esclusivamente materie economiche, che non siano già rappresentate dai componenti di diritto di cui al comma 1 e dai componenti delle associazioni di categoria presenti nel Consiglio, come previsto all'art.17 dello Statuto;
3. Le associazioni di cui al comma 2 sono individuate dal Consiglio a seguito di apposito avviso pubblicato sull'albo on line del sito istituzionale della Camera di Commercio, tenendo conto:
 - a) della consistenza numerica, che dovrà essere almeno pari a 100 iscritti e della operatività sul territorio da almeno tre anni;
 - b) dei servizi resi e dell'attività svolta nella circoscrizione di competenza in relazione alla mission camerale e alle funzioni della Consulta.
4. La Consulta dura in carica 5 anni in coincidenza con la durata del Consiglio.
5. La carica di componente della Consulta è onorifica e non comporta oneri per la Camera di Commercio.

ARTICOLO 4 (Il Presidente della Consulta)

1. La Consulta è convocata per la prima volta dal Presidente della Camera di Commercio, che pone all'ordine del giorno la nomina del Presidente della Consulta stessa.
2. La riunione è valida, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli aventi diritto al voto e, in seconda convocazione con qualsiasi numero di presenti ai sensi;
3. Il Presidente della Consulta è nominato con votazione a scrutinio segreto, con la maggioranza dei voti dei presenti.
4. La prima seduta e le altre che dovessero precedere quelle di nomina sono presiedute dal Presidente della Camera di Commercio.
5. Il Presidente della Consulta, nell'esercizio dei poteri e delle prerogative attribuitigli dalle norme vigenti:
 - a) determina l'ordine del giorno dei lavori della Consulta;
 - b) convoca la Consulta;
 - c) dirige i lavori della Consulta;
 - d) garantisce la tutela dei diritti dei partecipanti alla Consulta;
 - e) programma l'attività della Consulta.
6. In caso di assenza o impedimento del Presidente le sue funzioni sono svolte dal componente più anziano di età tra i presenti.

ARTICOLO 5 (Designazione del rappresentante degli ordini professionali nel Consiglio della Camera di Commercio di Ancona)

1. Ai soli fini della designazione del rappresentante degli ordini professionali nel Consiglio della Camera di Commercio, di cui al comma 6 dell'art. 10 della Legge, il diritto di voto spetta esclusivamente ai Presidenti degli ordini professionali.
2. La riunione è valida, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli aventi diritto al voto e, in seconda convocazione con qualsiasi numero di presenti ai sensi;
3. La designazione avviene con votazione a scrutinio segreto, con la maggioranza dei componenti aventi diritto al voto presenti alla riunione.
3. Il Presidente della Consulta comunica entro 30 giorni dalla richiesta di cui all'articolo 9, comma 1, lett. e) del D.M. n.156/2011, al Presidente della Giunta regionale il nominativo del rappresentante dei liberi professionisti designato dalla Consulta.
4. In assenza di designazione, si applica l'articolo 12, comma 6, secondo periodo, della Legge.

ARTICOLO 6 (Convocazione delle riunioni)

1. La Consulta è convocata dal Presidente.
2. L'avviso di convocazione delle riunioni deve riportare il giorno, il luogo e l'orario di inizio della riunione e deve essere inviato all'indirizzo e-mail indicato dai componenti la Consulta, con l'ordine del giorno, almeno sette giorni prima della riunione. In caso di urgenza, la Consulta può essere convocata entro quarantotto ore prima della riunione.

3. Gli atti e gli allegati destinati ad essere discussi o utilizzati nel corso della riunione della Consulta vengono inviati ai componenti la Consulta almeno tre giorni prima della data della riunione, salvo il caso di urgenza.

4. L'eventuale ritardato invio dell'avviso di convocazione è sanato quando il componente la Consulta interessato partecipa alla riunione alla quale era stato invitato.

6. La convocazione straordinaria della Consulta deve essere disposta dal Presidente quando ne sia fatta richiesta dal Presidente della Camera di Commercio, dal Segretario Generale o lo richiedano almeno un quarto dei componenti della Consulta stessa con l'indicazione degli argomenti oggetto di discussione.

7. Nell'eventualità che una riunione della Consulta non possa essere presieduta dal Presidente per temporanea assenza o impedimento, la presidenza della riunione è assunta dal componente più anziano di età tra i presenti.

ARTICOLO 7 (Luogo delle riunioni)

1. La Consulta provinciale si riunisce di norma presso la sede camerale, e comunque nel luogo indicato nell'avviso di convocazione.

ARTICOLO 8 (Segreteria della Consulta)

1. Le funzioni di Segretario sono svolte dal Segretario Generale o da un suo delegato, che provvede alla redazione del verbale ed alla conservazione degli atti.

ARTICOLO 9 (Deposito degli atti – Rilascio delle copie)

1. Presso la segreteria generale della Camera di Commercio sono depositati prima della riunione, a disposizione dei componenti della Consulta, gli atti e i documenti relativi alle proposte inserite all'ordine del giorno.

2. I documenti relativi agli argomenti trattati sono, inoltre, consegnati ad ogni componente all'inizio delle riunioni, o se ritenuto opportuno, trasmessi per posta elettronica prima della riunione.

ARTICOLO 10 (Quorum costitutivo e deliberativo)

1. Le riunioni della Consulta sono valide, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli aventi diritto al voto e , in seconda convocazione, con qualsiasi numero di presenti.

2. La Consulta esprime i pareri richiesti dagli organi camerali con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

3. Le votazioni sono a scrutinio palese, per alzata di mano, e a parità di voti prevale il voto del Presidente della Consulta, salvo i casi previsti all'art.4 comma 3 e art.5 comma 3 del presente regolamento.

ARTICOLO 11 (Pubblicità delle riunioni)

1. Le sedute della Consulta sono pubbliche, salvo che la Consulta non disponga diversamente.

ARTICOLO 12 (Partecipazioni ai lavori della Consulta)

1. Possono partecipare alle riunioni della Consulta, il Presidente ed il Segretario Generale della Camera di Commercio di Ancona, il Conservatore del Registro delle Imprese, il personale la cui presenza è ritenuta necessaria dal Presidente per lo svolgimento della riunione medesima e le persone espressamente invitate o convocate in qualità di esperti. Tali persone possono prendere parte alle discussioni in aula ma non alle votazioni.

ARTICOLO 13 (Processo verbale delle riunioni)

1. Il verbale costituisce il resoconto della riunione della Consulta e riporta e riporta l'oggetto delle discussioni, i nomi e il contenuto degli interventi di coloro che vi hanno partecipato e le proposte adottate, con indicazione del voto espresso.

2. Il verbale della riunione, sottoscritto dal Presidente, è sottoposto nella riunione successiva alla Consulta per la presa d'atto.

ARTICOLO 14 (Votazioni)

1. Le votazioni avvengono, di norma, per alzata di mano o per appello nominale.

2. Nelle votazioni per alzata di mano, il Presidente pone ai voti il parere o la proposta o la sua parte chiedendo che votino prima i partecipanti alla Consulta che sono favorevoli e successivamente i partecipanti contrari; il Presidente verifica infine il numero dei partecipanti astenuti.

3. L'esito è proclamato dal Presidente.

4. Qualora siano espressi dubbi sul risultato o qualora sia richiesto, il Presidente dispone la votazione per appello nominale.

5. La votazione per appello nominale si effettua mediante la chiamata dei partecipanti alla Consulta, per ordine alfabetico, da parte del Presidente.

ARTICOLO 15 (Entrata in vigore del regolamento)

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo 15 giorni dalla pubblicazione all'albo on line della Camera di Commercio.